

Venerdì  
10 Aprile 2015

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI

www.ilsolo24ore.com  
@24NormeTributi



## STUDI DI SETTORE Ok ai correttivi contro la crisi

Marco Mobili e Giovanni Parente ▶ pagina 38



## LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI

LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa  
MARTEDÌ: Condominio  
MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia  
GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito  
VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni

**Custodia cautelare.** Riforma approvata definitivamente dal Senato: la detenzione sarà prioritaria solo per mafia o terrorismo

# Il carcere diventa un'eccezione

In tutti i casi in cui finora era obbligatorio il giudice dovrà motivarne la necessità

Giovanni Negri  
MILANO

**Custodia cautelare** solo in casi estremi. Con rafforzamento delle misure alternative e obblighi di motivazione più stringenti da parte dei giudici. Il Senato ha approvato ieri definitivamente il disegno di legge di riforma. In nome di un principio di civiltà, il carcere solo come misura estrema, e di una realtà tutta italiana (quasi il 35% dell'intera popolazione carceraria, 18.622 detenuti, è in attesa di giudizio e, dal 1991 lo Stato ha pagato più di 600 milioni di euro per l'ingiusta detenzione di circa 20 mila persone anche per effetto di sentenze di assoluzione).

Esulta il ministro della Giustizia, Andrea Orlando: «È un provvedimento di grandissima importanza, che rafforza la riforma che stiamo portando avanti» sulle carceri e «consente di dare una risposta ulteriore e definitiva alla questione sollevata dalla Corte di Strasburgo» in materia di sovraffollamento carcerario.

La Corte di Strasburgo aveva condannato l'Italia per il sovraffollamento, chiedendo l'adozione di misure di contrasto. L'Italia ha presentato un piano che è stata valutata positivamente nel giugno 2014 e su cui c'è l'impegno di un'ulteriore verifica entro giugno di quest'anno in sede europea. «A maggio - ha infatti annunciato Orlando - mi recherò al Consiglio d'Europa per illustrare definitivamente i risultati ottenuti nel corso di quest'anno».

Risultati che hanno consentito di diminuire la popolazione carceraria e di aumentare il ricorso alle pene alternative. «Uno scenario nuovo, rispetto al quale c'è però ancora da fare in particolare riguardo all'esecuzione della pena», ha detto il ministro, che ha ringraziato il Parlamento per aver rispettato la tabella di marcia fissata sulla custodia cautelare.

Nel merito, il provvedimento esclude qualsiasi applicazione automatica della custodia cautelare, considerandola la "prima scelta" solo per mafia e ter-

rorismo. In tutti gli altri casi, per i quali oggi è comunque prevista la presunzione dell'adeguatezza del carcere (reati a sfondo soprattutto sessuale), andrà motivata da parte del giudice la necessità della misura.

In generale, per giustificare il carcere, il giudice non potrà avere come punto di riferimento la gravità del delitto e le modalità della sua esecuzione. Per potere privare della libertà una persona, un peso maggiore andrà attribuito a elementi come i precedenti, la personalità, la condotta. Inoltre, il pericolo di fuga o che il reato possa essere ripetuto dovrà non solo essere concreto, ma anche attuale. Il carcere, poi, sarà possibile solo quando altre misure, co-

### TEMPI PERENTORI

Normalmente la misura non potrà essere rinnovata e perderà efficacia se il Tribunale della libertà non rispetterà i termini

me quelle interdittive (sospensione dall'esercizio della professione o di un'attività imprenditoriale, dalla potestà di genitori, dall'esercizio di un pubblico ufficio), o coercitive (arresti domiciliari, per esempio), sono impraticabili. In più, se le esigenze cautelari vengono ad aggravarsi, diventa anche possibile il cumulo di una pluralità di misure.

Più volte, anche da parte della Cassazione, è stata poi sottolineata la necessità per i giudici di non appiattirsi sulle richieste dei pubblici ministeri. La legge approvata ieri stringe le maglie sulle motivazioni. E lo fa sottolineando che non potranno più essere richiamati gli atti dell'accusa nelle decisioni sul carcere e che, anzi, andrà spiegato perché le argomentazioni della difesa sono state ignorate.

Il Tribunale della libertà avrà poi tempi perentori per decidere e depositare le motivazioni, in caso contrario la misura cautelare perderà di efficacia. Misura che, salvo eccezionali esigenze, non potrà più essere rinnovata. Il collegio del riesame dovrà inoltre annullare l'ordinanza (liberando l'accusato), e non come oggi integrarla, quando il giudice non abbia motivato il provvedimento cautelare o non abbia valutato autonomamente tutti gli elementi. Tempi più certi anche in sede di appello cautelare e in caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione.

Quanto alle misure interdittive, si prevede:

- la perdita di efficacia decorso il termine stabilito dalla relativa ordinanza;
- l'aumento da 2 a 12 mesi della durata massima delle misure stesse;
- la loro possibile rinnovazione per esigenze probatorie non oltre il limite di durata massima.

A uscire rafforzate ci sono poi anche misure. Come gli arresti domiciliari, la cui trasgressione, se lieve, non può essere - sottolineata la legge - la sola ragione per la revoca e il ripristino della custodia in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Come cambia l'istituto

<b>CONDIZIONI</b>	Viene sottolineato il carattere residuale della custodia cautelare, che resta possibile solo quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate in maniera cumulativa, risultano inadeguate. In ogni caso, questa può essere disposta solo per i reati sanzionati con un minimo di 5 anni di carcere e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti. La trasgressione lieve degli arresti domiciliari, poi, non condurrà direttamente all'applicazione della detenzione
<b>GIUDIZIO</b>	Per quanto riguarda il pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato, che rendono praticabile la custodia, è prevista la necessità, oltre che della concretezza anche dell'attualità del pericolo (attualità peraltro già prevista in relazione al pericolo di inquinamento delle prove). Inoltre, in entrambe le ipotesi, si esclude che le situazioni di concreto e attuale pericolo possano essere dedotte in via esclusiva dalla gravità del titolo del reato per cui si procede
<b>OBBLIGO</b>	La legge limita la presunzione di idoneità della misura carceraria, quando esistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai soli delitti di associazione sovversiva, associazione terroristica, anche internazionale, e associazione mafiosa. Per altri reati, applicazione della custodia, fatte salve altre misure per soddisfare le esigenze cautelari. Tra questi, l'induzione alla prostituzione minorile, il turismo sessuale, la riduzione in schiavitù, la tratta di persone, la violenza sessuale di gruppo
<b>MOTIVI</b>	Rafforzati gli obblighi di motivazione da parte del giudice, per evitare appiattimenti sulle posizioni del Pm. Introdotto l'obbligo di autonoma valutazione da parte del giudice sia delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi alla base della misura restrittiva sia delle concrete e specifiche ragioni per le quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa e delle ragioni per le quali le esigenze di sicurezza non possono essere soddisfatte con altre misure.
<b>INTERDIZIONI</b>	Dilatata la durata delle misure interdittive. In particolare, aumentano, con possibilità di rinnovazione nel limite, dagli attuali 2 mesi a 12 mesi, i termini di durata delle misure interdittive (sospensione esercizio potestà genitori, sospensione esercizio di pubblico ufficio o servizio, divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali) per consentirne un effettivo utilizzo quale alternativa concreta alla custodia cautelare in carcere
<b>RIESAME</b>	Cambia in profondità la disciplina del riesame delle misure cautelari personali. Il Tribunale della libertà avrà tempi perentori per decidere e depositare le motivazioni, pena la perdita di efficacia della misura cautelare. Che, salvo eccezionali esigenze, non potrà più essere rinnovata. Il collegio del riesame dovrà inoltre annullare l'ordinanza, liberando l'accusato quando il giudice non abbia motivato il provvedimento cautelare o non abbia valutato autonomamente tutti gli elementi. L'imputato potrà poi comparire personalmente all'udienza

### L'ANALISI

Andrea R. Castaldo

## Ma l'efficacia richiede un cambio culturale

Il Senato approva in via definitiva la legge in tema di misure cautelari

personali, concludendo il tortuoso iter del ddl n. 1232-B, iniziato alla Camera il 9 gennaio 2014. Obiettivo della riforma, porre un freno all'uso disinvolto della custodia cautelare in carcere, mediante il rafforzamento dei parametri che legittimano l'adozione del provvedimento e un più stringente controllo di Gipe e Tribunale del riesame sulla procedura seguita e sulla motivazione a sostegno.

È presto per dire se le nuove disposizioni invertiranno il trend esistente, dal momento che le modifiche formali incideranno poco senza un diverso atteggiamento culturale della magistratura. L'eccesso di custodia cautelare è statisticamente innegabile: su un totale di 54.122 detenuti al 31 marzo 2015, i non condannati in via definitiva sono 18.696, pari al 34,5% (Fonte Dap).

Sebbene la popolazione carceraria sia in diminuzione, anche per effetto di recenti provvedimenti "svuotacarceri", resta tuttavia alta la percentuale di chi è in carcere in attesa di giudizio, specie se comparata con la Ue. Le ragioni sono complesse e riconducibili, da un lato, alla porosità delle norme procedurali vigenti, in grado di assorbire ipotesi variegate di ricorso alla custodia cautelare, grazie anche alla generosa interpretazione giurisprudenziale. Dall'altro, alla sottile convinzione in chi chiede e ottiene il carcere preventivo che tale misura anticipatoria sarà l'unica in concreto a essere applicata, complice la lunghezza eccessiva del processo e l'alea incombente della prescrizione.

La riforma recupera così il ruolo di *extrema ratio* della detenzione, in linea con la

presunzione costituzionale di non colpevolezza dell'imputato. Le principali novità consistono innanzitutto nel richiedere, nel caso di pericolo di fuga o di reiterazione del reato, l'attualità, oltre al già presente requisito della concretezza. In sostanza, per qualsiasi esigenza cautelare sarà necessario un pericolo concreto e attuale. Il giudice, inoltre, non potrà desumere automaticamente il pericolo di fuga o di recidiva dalla gravità del reato per il quale si procede.

Quanto ai criteri di scelta delle misure si rafforza il carattere residuale del carcere, con il ricorso a esso solo se inadeguata ogni altra misura coercitiva o interdittiva, anche cumulativamente applicate. L'automatismo del ricorso al carcere per reati di particolare allarme sociale viene mitigato, prevedendosi l'esame valutativo del giudice di circostanze concrete, tali da annullare le esigenze cautelari o salvaguardarle con misure meno afflittive.

La presunzione *iuris et de iure* del regime detentivo viene dunque scalfita anche sulla scia delle recenti sentenze della Corte costituzionale (da ultimo, sentenza n. 48/2015, in tema di concorso esterno nell'associazione mafiosa). Ancora, l'ordinanza del Gip dovrà contenere, a pena di nullità, oltre alla già prevista «esposizione», anche «l'autonoma valutazione» delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, innovazione utile per mettere fine ai provvedimenti del Gip di «copia-incolla» della richiesta del Pm.

Da registrare infine positivamente le novità riguardanti la procedura di riesame, disegnandosi un più stringente controllo del Tribunale, con poteri estesi di annullamento. L'imputato potrà richiedere il differimento della data dell'udienza fino a un massimo di 10 giorni, per un migliore esercizio della difesa e sarà impossibile rinnovare l'ordinanza coercitiva dichiarata inefficace, salvo eccezionali esigenze cautelari, per evitare le prassi distorte di richieste custodiali a catena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**FATTURE ELETTRONICHE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?**

**FACCIAMO TUTTO NOI PER TE ... ANCHE LA DIGITAZIONE DEI DATI!**

Da 2€ a 4€ a fattura, senza canoni ne' costi aggiuntivi, acquisto minimo solo 24€.

Inclusa l'assistenza telefonica e tramite e-mail!

Usa il nostro Servizio Completo oppure segnalalo ai Tuoi Clienti!

Puoi usare per più Clienti il lotto di fatture acquistato.

Vai su [www.comped.it](http://www.comped.it) o chiamaci allo 010 98.63.400

**CompEd Servizi®**  
Fatturazione Elettronica

